DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2005

che modifica la decisione 2005/363/CE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna, Italia

[notificata con il numero C(2005) 2110]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/494/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([3]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2005/363/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia ([4]), è stata adottata a fronte della presenza della peste suina africana nella provincia di Nuoro e in parte della provincia di Sassari in Sardegna.

(2) L'Italia ha informato la Commissione dei recenti sviluppi di tale malattia nelle province di Sassari e Oristano in Sardegna.

(3) Le zone della Sardegna cui fa riferimento l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione 2005/363/CE, escluse dalla deroga prevista dal medesimo articolo che stabilisce che le autorità italiane possono autorizzare la spedizione di carni suine qualora siano soddisfatte determinate condizioni, dovrebbero essere ampliate in modo da comprendere la provincia di Oristano e i comuni di Calangianus, Sant'Antonio di Gallura e Telti nella provincia di Sassari.

(4) Occorre pertanto modificare la decisione 2005/363/CE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2005/363/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

([1]) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); versione rettificata: GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

([2]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

([3]) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

([4]) GU L 118 del 5.5.2005, pag. 39.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Zone della Sardegna cui fa riferimento l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto i)

a) Nella provincia di Nuoro: l'intero territorio;

b) nella provincia di Sassari: il territorio dei comuni di Alà dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolò, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi, Torralba, Calangianus, Sant'Antonio di Gallura, Telti;

c) nella provincia di Oristano: l'intero territorio.»